



COMUNE
DI
MIRANDOLA

SERVIZIO INTERVENTI ECONOMICI

REGOLAMENTO DELLA “FIERA DI MAGGIO” E DELLA “FIERA AGRICOLO - GASTRONOMICA DI LUGLIO”

[art. 27 co.1, lett. e) del D.lgs. 31/3/1998 n. 114]

Approvato con atto consiliare n. 205 del 12.11.2001

Modificato con atto consiliare n. 82 del 15.05.2003

Art.1 TIPOLOGIA DELLA FIERA

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle fiere su aree pubbliche denominate "FIERA DI MAGGIO" e "FIERA AGRICOLO – GASTRONOMICA DI LUGLIO" precedentemente individuate ai sensi della L.112/91 rispettivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n.61 del 31.03.2003 e con deliberazione del Consiglio Comunale n.116 del 09.07.1998 modificata con atto n. 51 del 29.03.1999.
2. L'esercizio delle attività nell'ambito della fiera è disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114, dalla legge della Regione Emilia Romagna 25 giugno 1999 n. 12 dalle relative disposizioni d'attuazione contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.
3. La "FIERA DI MAGGIO", secondo la classificazione prevista dall'art.6 della legge regionale 12/99 è di tipo "ordinario" essendo consentito trattare tutti i prodotti alimentari e non alimentari ad eccezione di armi, esplosivi, oggetti preziosi e bevande alcoliche. La "FIERA AGRICOLO – GASTRONOMICA DI LUGLIO" secondo la classificazione prevista dall'art.6 della legge regionale 12/99, in Piazza Costituente è di tipo "a merceologia esclusiva" non essendo consentito trattare i prodotti alimentari ad eccezione dei dolci; la vendita di prodotti non alimentari è consentita ad eccezione di armi, esplosivi, oggetti preziosi e bevande alcoliche.
Ai sensi dell'art.176 del R.D. 6/5/1940 n. 635, recante il regolamento di esecuzione del R.D.18/6/1931 n. 773, è consentita la vendita di bevande in recipienti chiusi con contenuto pari o superiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche ed a litri 0,33 per quelle superalcoliche, aventi, cioè, gradazione alcolica superiore a 21°.

Art.2 GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

1. La "FIERA DI MAGGIO" ha luogo con cadenza annuale nel terzo e quarto fine settimana del mese di maggio.
La "FIERA AGRICOLO – GASTRONOMICA DI LUGLIO" ha luogo con cadenza annuale nel terzo sabato e domenica del mese di luglio.
2. L'orario di vendita è stabilito con apposita ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art.28, co.12 del D.lgs.31/3/1998 n.114, dell'art.50 co.7 del D.lgs.267/2000 e tenuto conto degli indirizzi di cui al punto 3 della deliberazione della Giunta Regionale 26/7/1999 n. 1368.
Nella medesima ordinanza sono, inoltre, indicati:
 - a) la fascia oraria e le giornate in cui lo svolgimento dell'attività è obbligatorio;
 - b) l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area fieristica;
 - c) l'orario entro il quale deve essere occupato il posteggio;
 - d) l'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio;
 - e) l'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio salvo che non ricorrano giustificati motivi, che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie, vale a dire qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori della fiera;
 - f) l'orario entro il quale gli operatori (spuntisti) che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti devono presentarsi per le operazioni di cui al successivo art.8;
 - g) i giorni e gli orari in cui lo svolgimento dell'attività è facoltativo;

- h) le sanzioni per le violazioni delle norme di cui alle precedenti lettere.
3. Qualora intervengano cause di forza maggiore o altri motivi di pubblico interesse il Sindaco, con propria ordinanza, modifica il giorno e/o gli orari di cui al presente articolo dandone tempestiva informazione alle Associazioni dei commercianti su aree pubbliche.

Art.3 LOCALIZZAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA FIERA

1. Con le deliberazioni di cui al precedente art.1 co.1 sono individuate le aree in cui si svolgono la “Fiera di maggio” e la “Fiera agricolo – gastronomica di luglio” nella quale sono indicati in particolare:
- a) l’area destinata all’esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - b) la superficie dei posteggi, il loro numero progressivo.
2. Il Dirigente competente provvede, con proprio atto, ad individuare la collocazione e l’articolazione dei posteggi nell’area destinata all’esercizio del commercio su aree pubbliche (*planimetria*).
- Tutti i posteggi individuati sono forniti di energia elettrica tramite allacciamento ad impianti pubblici realizzati direttamente dall’Amministrazione comunale o da privati appositamente autorizzati.

Art.4 AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DECENNALE DI POSTEGGIO

1. Hanno diritto al rilascio dell’autorizzazione di tipo a) e della relativa concessione di posteggio decennale:
- a. gli operatori che hanno partecipato a tutte le edizioni della “fiera di maggio” nei tre anni antecedenti il 30.06.1999 (anni 1997, 1998, 1999) e che ne hanno presentato richiesta entro i 60 giorni precedenti l’edizione della fiera del 2002.
Dall’anno 2003 anche per tali operatori le assegnazioni avverranno con le modalità ed i criteri di cui ai commi successivi;
 - b. gli operatori che sono stati presenti a tutte le giornate di fiera della “fiera di maggio” e della “fiera agricolo-gastronomica di luglio” per almeno tre edizioni negli ultimi cinque anni antecedenti l’emissione del bando e che ne inoltrano richiesta nei modi e nei tempi di cui ai successivi commi.
2. Entro il mese di gennaio ed entro il mese di luglio di ciascun anno il Comune segnala alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell’Emilia Romagna l’elenco dei posteggi liberi che intende assegnare.
3. Il medesimo elenco deve essere esposto all’Albo Pretorio congiuntamente al bando contenente le modalità di presentazione delle domande, le dimensioni dei posteggi, eventuali vincoli di carattere merceologico ed i criteri per il rilascio dell’autorizzazione e della concessione di posteggio.
4. Entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione sul B.U.R.E.R. gli interessati possono presentare domanda per il rilascio dell’autorizzazione di tipo a) e della concessione di posteggio relative ad uno dei posteggi liberi, tenendo conto dei vincoli merceologici di cui al successivo art.12.

Per il computo dei 30 giorni fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo del Comune se l'istanza è consegnata a mano.

Le domande devono essere conformi alle modalità di presentazione indicate nel bando di cui al comma 3.

5. Decorso il tempo previsto per la presentazione delle domande e comunque rispettivamente entro il 5 maggio ed il 5 luglio di ogni anno, il Dirigente provvede al rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio, tenendo conto, in caso di domande concorrenti, dei seguenti criteri di priorità :
 - a) maggior numero di presenze effettive maturate nella fiera riferibili ad un'unica autorizzazione. Per presenze effettive si intende il numero delle volte in cui l'operatore ed i suoi danti causa hanno effettivamente esercitato l'attività nella fiera a partire dal 1991 per la "Fiera di maggio" ed a partire dal 1998 per la "Fiera agricolo – gastronomica di luglio";
 - b) in caso di parità di numero di presenze effettive: maggiore anzianità dell'azienda derivante dall'autorizzazione amministrativa riferita al titolare dell'azienda medesima od ai suoi danti causa;
 - c) Tale anzianità può essere eventualmente documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione o di notorietà di cui agli art.46 e 47 del D.P.R.445/2000, purché il dichiarante - per ogni passaggio di proprietà dell'azienda e, quindi, di intestazione dell'autorizzazione che vuole far valere - sia in grado di fornire i seguenti dati: Comune, numero e data di rilascio dell'autorizzazione, cognome, nome o, in caso di società, ragione sociale del dante causa;
 - d) in caso di ulteriore parità: maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche dell'azienda, rilevabile dal Registro Imprese.
6. Le presenze maturate nella fiera che permettono di ottenere un'autorizzazione e relativa concessione di posteggio decennale sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
7. L'assegnazione conseguente a ciascun bando deve riguardare un solo posteggio per operatore.
Nell'ambito di ogni fiera ciascun operatore, come massimo, può essere titolare di due autorizzazioni e relative concessioni di posteggio.
8. La concessione di posteggio ha durata decennale ed è rinnovata d'ufficio alla scadenza.
9. La ristrutturazione o lo spostamento dei posteggi effettuati ai sensi del successivo art. 10, co.1 e l'accoglimento delle domande di spostamento di posteggi effettuate ai sensi del successivo articolo 13 comportano la sostituzione delle rispettive concessioni di posteggio con nuovi atti aventi, però, la medesima scadenza di quelli ritirati.
10. Lo stesso criterio si applica in caso di subingresso di cui al successivo articolo 9.
11. In caso di trasferimento di residenza o di sede legale, il titolare dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche deve darne comunicazione al Comune entro 180 giorni) per l'aggiornamento dei propri titoli autorizzatori.
12. Le concessioni di posteggio sono soggette:

- a) al pagamento degli oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tariffa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella misura stabilita dalle norme vigenti;
- b) al pagamento delle spese conseguenti l'utilizzo dell'impianto elettrico al soggetto che ne cura la realizzazione anche se diverso dal Comune;
- c) al versamento di un corrispettivo per le spese relative ai servizi inerenti la realizzazione della fiera al soggetto che ne cura la realizzazione anche se diverso dal Comune.

Art.5 CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE DECENNALE

- 1. La concessione di posteggio cessa prima della decorrenza del termine per:
 - a) rinuncia del titolare;
 - b) revoca per motivi di pubblico interesse, salvo il diritto di ottenere un altro posteggio, individuato tenendo conto anche delle indicazioni dell'operatore;
 - c) revoca per mancato utilizzo del posteggio per tre edizioni consecutive, fatte salve le assenze per malattia, gravidanza, servizio militare e forza maggiore, giustificati come previsto al successivo articolo 17 co.3;
 - d) revoca dell'autorizzazione amministrativa.

Art.6 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1. L'autorizzazione amministrativa è revocata:
 - a) nel caso in cui il titolare perda i requisiti di cui all'art.5 del decreto legislativo 31/3/1998 n. 114;
 - b) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione o, in caso di subingresso, dalla reintestazione, salvo proroga non superiore a sei mesi, in caso di comprovata necessità;
 - c) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo come indicato alla lett. c) del precedente articolo.

Art.7 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI DISPONIBILI

- 1. I posteggi non accordati in concessione decennale vengono assegnati ai commercianti su area pubblica regolarmente iscritti al Registro Imprese della Camera di Commercio, in possesso di relativa autorizzazione rilasciata da qualsiasi Comune italiano, che abbiano presentato domanda di assegnazione almeno sessanta giorni prima di ogni fiera. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o il protocollo del Comune se la domanda è consegnata a mano.
- 2. La domanda di assegnazione deve contenere, indicativamente:
 - a) i dati anagrafici del richiedente, la ragione sociale in caso di società, il recapito telefonico, il codice fiscale;
 - b) il settore merceologico e la merceologia trattata;
 - c) il nominativo del cedente in caso di subingresso;
 - d) la dimensione minima e massima del posteggio richiesto;
 - e) l'indicazione della potenza richiesta per la fornitura di energia elettrica;

- f) i riferimenti dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche posseduta, che deve essere esibita a richiesta degli organi di vigilanza e alla quale vengono attribuite le eventuali presenze.
3. L'assegnazione dei posteggi avviene sulla base della "graduatoria degli operatori non titolari di posteggio" di cui al successivo art.16.
4. Le domande degli operatori che, non avendo maturato presenze sulla fiera, non figurano nella graduatoria di cui all'art.16, sono eventualmente accolte tenendo conto:
- a) della maggiore anzianità d'azienda derivante dall'autorizzazione amministrativa riferita al richiedente stesso o ai suoi danti causa.
Tale anzianità può essere eventualmente documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione o di notorietà di cui agli art.46 e.47 del D.P.R.445/2000, purché il dichiarante - per ogni passaggio di proprietà dell'azienda e, quindi, di intestazione dell'autorizzazione che vuole far valere - sia in grado di fornire i seguenti dati: Comune, numero e data di rilascio dell'autorizzazione, cognome, nome o, in caso di società, ragione sociale del dante causa;
- b) in caso di parità di anzianità d'azienda, della maggiore anzianità di iscrizione del richiedente, per l'attività di commercio su aree pubbliche, al Registro Imprese della C.C.I.A.A..
5. L'operatore già titolare di autorizzazione e concessione decennale di posteggio, può presentare domanda per l'assegnazione di un ulteriore posteggio nell'ambito della stessa fiera, disponibile ai sensi del presente articolo, ma non può far valere le presenze effettive che gli hanno permesso di ottenere l'autorizzazione e la concessione decennale di posteggio.
6. Le assegnazioni di cui ai precedenti commi avvengono secondo l'ordine crescente di posteggio compatibilmente con i vincoli igienico – sanitari, le dimensioni delle attrezzature degli operatori, la vicinanza con merceologia analoga e, limitatamente alla "Fiera agricolo – gastronomica di luglio", nel rispetto delle limitazioni merceologiche.
7. Concluse le assegnazioni di cui ai commi precedenti, gli operatori che rimangono esclusi per esaurimento dei posteggi disponibili, hanno diritto di priorità nell'ammissione alle operazioni di spunta di cui al successivo articolo.
8. Le assegnazioni dei posteggi disponibili sono soggette:
- a) al pagamento degli oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tariffa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella misura stabilita dalle norme vigenti;
- b) al pagamento delle spese conseguenti l'utilizzo dell'impianto elettrico al soggetto che ne cura la realizzazione anche se diverso dal Comune;
- c) al versamento di un corrispettivo per le spese relative ai servizi inerenti la realizzazione della fiera al soggetto che ne cura la realizzazione anche se diverso dal Comune.

Art.8 ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI

1. I posteggi che entro l'orario stabilito non sono occupati dai rispettivi concessionari o assegnatari ed i posteggi individuati ai sensi e con le modalità dell'art3, comma 1, lett.c), vengono assegnati, alla spunta, a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, regolarmente iscritti al Registro Imprese della C.C.I.A.A., che, entro l'orario stabilito per la spunta, si presentino con l'originale dell'autorizzazione in loro possesso e con le attrezzature occorrenti allo svolgimento dell'attività.
Tale assegnazione vale per tutte le giornate della stessa edizione annuale di ogni fiera.
2. L'assegnazione agli operatori non titolari di posteggio che si presentano alla spunta, avviene secondo l'ordine crescente di posteggio e in base alla posizione occupata nella graduatoria di cui al successivo art.16, dapprima agli operatori che hanno presentato domanda nei termini e, successivamente, agli operatori che hanno presentato domanda oltre i termini.
In presenza di ulteriori posteggi disponibili, questi sono assegnati agli operatori che non hanno presentato domanda, secondo l'ordine crescente di posteggio, ed in base ad una graduatoria redatta sul momento con i criteri previsti all'art.16 co.1 e 2.
3. Nell'ambito di ogni fiera l'esercente spuntista anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante.
4. Il concessionario di due posteggi nella stessa fiera non può partecipare alle operazioni di spunta, anche se titolare di altra autorizzazione.
5. Il concessionario di un solo posteggio, titolare di altra/e autorizzazione/i:
 - a) non può partecipare alle operazioni di spunta se non occupa anche il posteggio di cui è concessionario,
 - b) se partecipa alle operazioni di spunta, nel rispetto della graduatoria, può essere assegnatario di un solo posteggio temporaneamente vacante per ogni fiera,
 - c) nelle operazioni di spunta non può far valere le presenze che gli hanno dato diritto al rilascio dell'autorizzazione e relativa concessione di posteggio decennale in quella fiera.
6. Le assegnazioni dei posteggi disponibili avvengono in via prioritaria nel rispetto dei vincoli merceologici di cui al successivo art.12 e compatibilmente con i vincoli igienico-sanitari, le dimensioni delle attrezzature degli operatori e la possibilità di transito all'interno della fiera.
7. Le assegnazioni dei posteggi temporaneamente non occupati sono soggette:
 - a) al pagamento degli oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tariffa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella misura stabilita dalle norme vigenti;
 - b) al pagamento delle spese conseguenti l'utilizzo dell'impianto elettrico al soggetto che ne cura la realizzazione anche se diverso dal Comune;
 - c) al versamento di un corrispettivo per le spese relative ai servizi inerenti la realizzazione della fiera al soggetto che ne cura la realizzazione anche se diverso dal Comune.

Art. 9 SUBINGRESSO

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda, per atto fra vivi o per causa di morte, su richiesta del subentrante, comporta:
 - a) l'intestazione a suo nome dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio;
 - b) l'acquisizione della medesima posizione occupata dal dante causa nella graduatoria di cui faceva parte quest'ultimo.
2. Il subentrante per atto fra vivi in possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali, può iniziare l'attività dopo aver presentato domanda di subingresso sia per la voltura dell'autorizzazione che per il rilascio della concessione di posteggio, le cui durate sono pari a quella del titolo ritirato.
3. In caso di morte del titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, gli eredi, in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'art.5 co.5 del D.lgs.114/98, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per sei mesi dalla data di apertura della successione.
4. Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti e deve chiedere la voltura dell'autorizzazione a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare.
Durante lo stesso periodo può chiedere di sospendere l'attività e/o cedere l'azienda a terzi.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, in quanto compatibili, si applicano anche in caso di decesso del legale rappresentante di società.
6. In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, i relativi titoli autorizzatori, su richiesta, sono volturati al subentrante per la durata del contratto e, alla scadenza o risoluzione dello stesso, sempre su richiesta, sono reintestati al proprietario.

Art.10 RISTRUTTURAZIONE, SPOSTAMENTI PARZIALI O TOTALI DEI POSTEGGI

1. In caso di ristrutturazione della fiera, o di spostamento permanente, parziale o totale dei posteggi il Consiglio Comunale, sentite le Associazioni dei commercianti su aree pubbliche e le Associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in seno alla locale Consulta Economica, definisce la nuova area della fiera, l'ampiezza dei singoli posteggi e le modalità con le quali si debba procedere alla riassegnazione dei posteggi.
Il Dirigente provvede, con proprio atto, ad individuare la collocazione e l'articolazione dei posteggi nell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche, nonché alla riassegnazione dei nuovi posteggi ed al rilascio delle relative concessioni che avranno durata pari a quelle dei rispettivi titoli ritirati.
I nuovi posteggi sono assegnati sulla base delle preferenze espresse da ciascun operatore chiamato a scegliere secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo articolo 15.

2. In caso di forza maggiore o per altri motivi di pubblico interesse, l'area fieristica, tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative.
Il Dirigente individua le aree e la dislocazione dei posteggi e provvede all'assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari interessati dallo spostamento degli stessi
I nuovi posteggi sono assegnati secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art.15 e compatibilmente con le dimensioni dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita.

Art.11 ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI

1. Nel caso in cui il Consiglio Comunale deliberi l'ampliamento della fiera con l'istituzione di nuovi posteggi, la loro collocazione, in base agli indirizzi della delibera consiliare, e la relativa assegnazione vengono effettuate dal Dirigente competente con le medesime modalità indicate agli articoli 4, 7 e 13 del presente Regolamento.

Art.12 POSTEGGI VINCOLATI A MERCEOLOGIA SPECIFICA

1. Nel caso di istituzione di nuovi posteggi o di assegnazione di posteggi liberi, limitatamente alla "Fiera di maggio" il Consiglio Comunale, sentite le Associazioni di categoria degli operatori su aree pubbliche e le Associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale rappresentate in seno alla locale Consulta Economica, si riserva di vincolare tali posteggi, fino ad un massimo del 2% dei posteggi in organico, a merceologie specifiche non presenti o carenti nella fiera.
2. Il titolare di posteggio vincolato deve, comunque, esporre per la vendita esclusivamente i prodotti appartenenti alla categoria merceologica indicata nella concessione di posteggio. In caso di subingresso tale obbligo è trasferito in capo al subentrante.

Art.13 SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO (MIGLIORIA)

1. Il Comune, prima di trasmettere alla Regione la comunicazione di cui al precedente art.4, co.2 per l'assegnazione dei posteggi liberi, esamina eventuali domande di spostamento dell'attività in altro posteggio della medesima fiera, presentate da titolari di autorizzazione decennale.
Le domande possono essere presentate successivamente all'edizione annuale della fiera ed entro il 10.giugno per la "Fiera di maggio" ed entro il 10.agosto per la "Fiera agricolo - gastronomica di luglio"
2. Le domande vengono accolte nel rispetto dei vincoli merceologici di cui al precedente art.3 co.1 lett.b) e, compatibilmente con gli spazi a disposizione, dei vincoli igienico-sanitari, delle dimensioni delle attrezzature degli operatori e della possibilità di transito all'interno della fiera.
3. Per l'assegnazione dei posteggi si convocano in assemblea tutti coloro i quali hanno presentato domanda in tempo utile e, in tale sede, compatibilmente con gli spazi a disposizione e le necessità dei banchi e degli autonegozi, si procede come segue:

- a) seguendo l'ordine di graduatoria di cui al successivo art. 15, vengono soddisfatte le richieste relative ai posteggi originariamente liberi;
- b) seguendo nuovamente l'ordine di graduatoria di cui al successivo art.15 a partire dalla primo nominativo , vengono soddisfatte le richieste relative ai posteggi che si sono liberati in seguito alle miglorie di cui alla precedente lettera a) e così via via, per successive tornate, con le medesime modalità.

L'operatore che, quando è il suo turno, rinuncia ad ottenere la migloria di cui alla precedente lettera a), può partecipare di volta in volta e per successive tornate alle assegnazioni di cui alla lettera b).

Ad ogni tornata le assegnazioni sono definitive fino all'assemblea della successiva migloria.

5. In sede di prima migloria si concede lo spostamento dell'attività sui posteggi che non risultano oggetto di concessione decennale, con esclusione di quelli che nell'edizione 2001 risultavano occupati dagli operatori che si trovano nelle condizioni di cui all'art.4 comma 1.
6. I soggetti convocati all'assemblea di cui al comma precedente, impossibilitati a partecipare, possono farsi rappresentare da altra persona munita di delega scritta riportante gli estremi dell'autorizzazione amministrativa.
7. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

Art.14 AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO

1. Le domande di ampliamento della superficie di ciascun posteggio, che non comportino una ristrutturazione della fiera, sono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione e, comunque, fino al raggiungimento di 80 metri quadrati.
2. In caso di ampliamento della superficie di uno o più posteggi, il Dirigente competente provvede all'aggiornamento d'ufficio della planimetria dell'area fieristica.

Art.15 TENUTA E CONSULTAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA E DELLA GRADUATORIA DEI TITOLARI DI POSTEGGIO

1. Presso il Servizio Interventi Economici del Comune è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse la planimetria di entrambe le fiere con l'indicazione dei posteggi appositamente numerati, l'elenco dei titolari di concessione di posteggio (Pianta Organica) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza, nonché la "graduatoria dei titolari di posteggio".
2. La graduatoria dei titolari di posteggio, da utilizzare in caso di ristrutturazione, spostamento parziale o totale dei posteggi di ciascuna fiera è redatta rispettivamente al 31 maggio ed al 31 agosto di ogni anno, vidimata dal Dirigente del settore e pubblicata all'Albo pretorio entro i quindici giorni successivi. La graduatoria rimane esposta per 15 giorni entro i quali gli interessati possono avanzare eventuali documentate richieste di rettifiche. Decorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna domanda di rettifica, la graduatoria diventa definitiva.
3. I criteri di priorità per la redazione della graduatoria sono i seguenti:

- a) maggiore anzianità di attività maturata dalla data dell'assegnazione originaria del posteggio, cioè alla data di rilascio della concessione, tenendo conto anche dei danti causa;
 - b) a parità di anzianità di cui alla lettera a) la maggiore anzianità dell'autorizzazione amministrativa cui era riferita l'originaria concessione di posteggio. Tale anzianità può essere documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione o di notorietà di cui agli artt.46 e 47 del D.P.R.445/2000, purché il dichiarante - per ogni passaggio di proprietà dell'azienda e, quindi, di intestazione dell'autorizzazione che vuole far valere - sia in grado di fornire i seguenti dati: Comune, numero e data di rilascio dell'autorizzazione, cognome e nome o, in caso di società, ragione sociale del dante causa;
 - c) inizio dell'attività di commercio su area pubblica dell'azienda, rilevabile dal Registro Imprese della C.C.I.A.A.
4. Il Dirigente competente, in occasione di nuovi rilasci di concessioni di posteggio, revoche e subingressi, aggiorna la "graduatoria dei titolari di posteggio" .
 5. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda comporta anche l'ammissione del subentrante nella medesima posizione della graduatoria dei titolari di posteggio occupata dal dante causa.

Art.16 GRADUATORIA DEGLI OPERATORI NON TITOLARI DI POSTEGGIO

1. La graduatoria degli operatori non titolari di posteggio è determinata dal numero di volte in cui l'operatore commerciale, in base alla medesima autorizzazione, ha effettivamente esercitato l'attività nell'ambito di ciascuna fiera.
Tale graduatoria è redatta rispettivamente al 31 maggio ed al 31 agosto di ogni anno, vidimata dal Dirigente del settore e pubblicata all'Albo Pretorio entro i quindici giorni successivi. La graduatoria rimane esposta per 15 giorni entro i quali gli interessati possono avanzare eventuali documentate richieste di rettifiche. Decorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna domanda di rettifica, la graduatoria diventa definitiva.
2. In caso di parità di numero di presenze, nella formazione della graduatoria ha diritto di priorità il titolare di autorizzazione con maggiore anzianità d'azienda derivante dall'autorizzazione amministrativa riferita al medesimo titolare o ai suoi danti causa.
Tale anzianità può essere eventualmente documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione o di notorietà di cui agli artt.46 e 47 del D.P.R.445/2000, purché il dichiarante - per ogni passaggio di proprietà dell'azienda e, quindi, di intestazione dell'autorizzazione che vuole far valere - sia in grado di fornire i seguenti dati: Comune, numero e data di rilascio dell'autorizzazione, cognome, nome o, in caso di società, ragione sociale del dante causa.
In caso di ulteriore parità la precedenza viene attribuita in base all'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche dell'azienda rilevabile dal Registro Imprese.
3. L'operatore che non accetta il posteggio assegnato o che vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.
4. Le presenze sulla fiera sono rilevate dalla Polizia Municipale.

Le graduatorie degli operatori non titolari di posteggio sono aggiornate dal Servizio Interventi Economici del Comune e sono tenute a disposizione di chiunque ne abbia interesse.

5. Le presenze maturate nella graduatoria degli operatori non titolari di posteggio che permettono di ottenere un'autorizzazione e la relativa concessione decennale di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
6. La mancata presenza per tre anni consecutivi nella fiera comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare giustificati nei modi e nei termini previsti dall'art.17, co.3 del presente Regolamento.
7. L'aggiornamento della graduatoria degli operatori non titolari di posteggio con l'azzeramento delle presenze è effettuato annualmente, a partire dal 30 giugno 2002, sulla base delle mancate presenze nel triennio precedente.

Art.17 ASSENZE

1. I concessionari di posteggio non presenti all'orario stabilito nell'Ordinanza del Sindaco, non possono svolgere l'attività e sono considerati assenti a tutti gli effetti.
2. Sono considerati assenti anche gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario di cui al precedente art.2 co.2 lettera e), salvo il caso di gravi intemperie documentate dal rapporto dell'operatore di P.M. presente sulla fiera.
3. Ai fini dell'art.29, comma 4 lett. b) del D.lgs.31/3/1998 n. 114, non sono conteggiati:
 - a) l'assenza determinata da malattia e gravidanza, purché, entro i 30 giorni successivi, sia presentata idonea documentazione medica, nonché da servizio militare, purché documentata mediante autocertificazione da produrre sempre entro i 30 giorni successivi. Non è conteggiata neppure l'assenza per cause di forza maggiore adeguatamente documentata entro i 15 giorni successivi.
Le assenze per i motivi che precedono sono giustificate con le stesse modalità anche se l'impedimento riguarda un solo socio di società titolare di concessione di posteggio.
 - b) il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che chieda la sospensione dell'autorizzazione;
 - c) l'assenza causata da intemperie che provochino l'inattività di oltre la metà degli operatori della fiera per la quale si procede all'annullamento della giornata di fiera con atto del Dirigente.
4. In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante.

Art.18 CIRCOLAZIONE STRADALE

1. Il Dirigente competente, con apposito atto, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata alla fiera.

2. Al fine di non creare difficoltà al traffico e al passaggio dei pedoni, durante lo svolgimento della fiera è vietato il commercio itinerante e la vendita itinerante da parte di agricoltori nell'area fieristica e in un raggio di m. 500. La distanza viene misurata in base al percorso pedonale più breve.

Il divieto non sussiste per gli operatori in possesso di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico rilasciata ai sensi dell'art.3 co.4 della legge regionale 12/1999, come deroga allo svolgimento del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

Art.19 SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato ed indicato nella concessione di posteggio.
2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare nell'area della fiera, purché lo spazio globalmente occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno e purché il veicolo non si collochi sui marciapiedi.
3. In ogni caso gli esercenti devono assicurare il transito dei mezzi di emergenza o di pronto intervento.
4. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro, eccezionalmente, debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.

Art.20 MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

1. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa, in originale, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e di esporre il cartello fornito dal Comune, riportante denominazione o ragione sociale della ditta autorizzata e il numero del posteggio assegnato.
2. Ciascun operatore ha l'obbligo di tenere pulita l'area del proprio posteggio e dei due metri circostanti non occupati da altro soggetto. Al termine delle operazioni di vendita l'operatore deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti.
3. Durante l'orario di vendita, il posteggio non deve rimanere incustodito.
4. E' vietato dividere il proprio posteggio con altri soggetti.
5. L'occupante il posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.
6. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm. rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui.

7. Sono consentite eccezioni, nel caso in cui dette barriere abbiano la funzione di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso.
8. Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe, è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.
8. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
9. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
10. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili degli eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
11. Nell'area fieristica è vietato l'uso di generatori di corrente.
12. L'operatore commerciale su aree pubbliche può farsi sostituire nell'esercizio dell'attività da altro soggetto, purché socio, familiare coadiuvante, dipendente o associato in partecipazione.

Art.21 NORME IGIENICO SANITARIE

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggette alle norme vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'Autorità sanitaria.
2. I prodotti alimentari devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a cm 50 dal suolo.
3. I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro che sono addetti alla vendita e manipolazione di alimenti devono essere esibiti a richiesta degli Organi di vigilanza.
4. In occasione dell'assegnazione di posteggi, anche di nuova istituzione, di spostamento di posteggi e di ristrutturazione della fiera, al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi attrezzati per l'erogazione di energia elettrica con maggiore potenza, possono essere assegnati soltanto ad operatori che necessitano dei servizi medesimi.

Art. 22 SANZIONI

1. Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o fuori del territorio di validità è punito con la sanzione prevista dall'art.29 co.1 del D.lgs.114/98, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 5.000.000 a £. 30.000.000 (euro: da 2.582 a 15.493) e con la confisca delle attrezzature e della merce.

2. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento sono puniti con le sanzioni previste dall'art.29 co.2 del D.lgs.114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £. 1.000.000 a £. 6.000.000 (euro: da 516 a 3.098):
 - a) vendere prodotti non appartenenti alla categoria merceologica indicata nell'autorizzazione da parte dei titolari di posteggi vincolati di cui all'art.12;
 - b) esercitare il commercio itinerante o effettuare la vendita itinerante da parte degli agricoltori nell'area della fiera o nel raggio di m.500 (*art.18 co.2*);
 - c) dividere il proprio posteggio con altri soggetti (*art.20 co.4*);
 - d) vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa (*art.20 co.8*);
 - e) farsi sostituire nell'esercizio dell'attività da altro soggetto, che non risulti socio, familiare coadiuvante, dipendente o associato in partecipazione (*art.20 co.12*).
3. Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite ai sensi del Regolamento relativo alla COSAP:
 - a) collocare i banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte in modo da occupare un'area superiore alle dimensioni del posteggio assegnato (*art.19.co.1*);
 - b) sostare nell'area della fiera con i veicoli adibiti al trasporto della merce occupando uno spazio superiore alle dimensioni del posteggio assegnato (*art.19 co.2*).
4. Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75, 00 euro a 450,00 euro:
 - a) non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento (*art.19 co.3*);
 - b) non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito (*art.19 co.4*);
 - c) non esibire l'autorizzazione amministrativa in originale alla richiesta degli organi di vigilanza (*art.20 co.1*);
 - d) non lasciare pulito il posteggio occupato e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto (*art.20 co.2*);
 - e) lasciare il posteggio incustodito durante l'orario di vendita (*art.20 co.3*);
 - f) non fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo (*art.20 co.5*);
 - g) non arretrare le barriere laterali di almeno 50 cm. rispetto al fronte espositivo, fatta salva la necessità di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso (*art.20 co.6*);
 - h) arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe utilizzando audiovisivi e/o apparecchi per l'amplificazione del suono non ai fini della dimostrazione dei prodotti posti in vendita (*art.20 co.7*);
 - i) utilizzare generatori di corrente (*art.20 co.11*).
5. Le altre violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 euro a 150,00 euro.
6. Il mancato pagamento dei tributi locali, delle sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento e delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa, a tutti gli effetti, come assenza.

7. In caso di particolare gravità o di recidiva, secondo quanto previsto dall'art.29 co.3 del D.lgs.114/98, le violazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo comportano la sospensione dell'attività di vendita per un periodo di due giornate ovvero per l'intera edizione successiva.
8. Costituisce caso di particolare gravità ai sensi del precedente co.7 la situazione dell'operatore che provochi gravi problemi di ordine pubblico o grave turbativa della fiera ponendo in essere atteggiamenti di resistenza, violenza, minaccia, inottemperanza degli ordini impartiti dagli organi di vigilanza.
9. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Mirandola.

INDICE

Art.1 TIPOLOGIA DELLA FIERA	2
Art.2 GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO	2
Art.3 LOCALIZZAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA FIERA.....	3
Art.4 AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DECENNALE DI POSTEGGIO	3
Art.5 CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE DECENNALE	5
Art.6 REVOCA DELL' AUTORIZZAZIONE	5
Art.7 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI DISPONIBILI	5
Art.8 ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI.....	7
Art. 9 SUBINGRESSO	8
Art.10 RISTRUTTURAZIONE, SPOSTAMENTI PARZIALI O TOTALI DEI POSTEGGI.....	8
Art.11 ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI	9
Art.12 POSTEGGI VINCOLATI A MERCEOLOGIA SPECIFICA	9
Art.13 SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO (MIGLIORIA).....	9
Art.14 AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO.....	10
Art.15 TENUTA E CONSULTAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA E DELLA GRADUATORIA DEI TITOLARI DI POSTEGGIO	10
Art.16 GRADUATORIA DEGLI OPERATORI NON TITOLARI DI POSTEGGIO	11
Art.17 ASSENZE.....	12
Art.18 CIRCOLAZIONE STRADALE.....	12
Art.19 SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA	13
Art.20 MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA	13
Art.21 NORME IGIENICO SANITARIE	14
Art. 22 SANZIONI	14